



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **REGGIO NELL'EMILIA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIANFERRARI | VENTURINO IVAN | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | NUCCINI | IDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 175/2018
depositato il 09/03/2018

- avverso RECUP CRED IMP n° THSCR2017BA00008 IRES-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 175/2018

UDIENZA DEL

12/02/2019 ore 09:30

N°

42/2019

PRONUNCIATA IL:

12/02/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/02/2019

Il Segretario

Anna Lyza

Svolgimento del processo

ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso atto di recupero del credito d'imposta maturato ,ex art. 1, commi n°280-283, L.296/2006,a fronte di costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, utilizzato "in compensazione" nell'anno d'imposta 2011; valore economico della controversia € 54.979,39#; l'Agenzia assume ,nell'atto impugnato, che la Ricorrente avrebbe ,illegittimamente, utilizzato il suddetto credito posto che lo stesso sarebbe "inesistente", poiché non risulta compilato ,per il suddetto periodo d'imposta il quadro RU risultando ,per altro, presentata, ma non accolta, l'istanza/formulario di attribuzione ex d.l. 185/2008; a ciò conseguirebbe il suddetto recupero ,in uno con sanzioni ed interessi maturati; la Ricorrente ,in sede di gravame introduttivo del giudizio ,deduce che:*sarebbe "...infondata la pretesa dell'Ufficio nel ritenere obbligatoria la presentazione ,anche per il periodo d'imposta 2011 del mod RU quando lo stesso modello è già "stato" presentato per i periodi d'imposta nei quali i costi per ricerca e sviluppo agevolabili ex L.296/2006 art 1 comma 280 sono stati sostenuti , ovvero per i periodi d'imposta 2008 e 2009" ;**"L'onere informativo a carico del contribuente ,ovvero la indicazione dei costi sostenuti ,è stato dunque assolto nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2008 e 2009 e non doveva certo essere ripetuto nel periodo d'imposta nel quale si è operata la compensazione ,ovvero nell'anno 2011,come invece pretenderebbe l'Ufficio";***la sanzione di decadenza ,di cui all'art.n°5,D.M.n°76/2008, del M.E.F. ,¹ per i crediti non indicati al quadro RU si riferirebbe "...alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui i costi sono stati sostenuti e non a quelle dei successivi

¹Decreto ministeriale 28/03/2008 n. 76. Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **Art. 5. Procedure di comunicazione** 1. L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta"

periodi d'imposta nei quali ,per effetto di una norma sopravvenuta,"(cfr.d.l.185/2008)" si sarebbero potuti utilizzare"; chiede, infine, in accoglimento del gravame, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui ,anche con riferimento a documenti di prassi , chiede venga dichiarato legittimo l'atto impugnato posto che esisteva un preciso obbligo di dichiarazione del credito d'imposta nell'anno in cui lo stesso era stato utilizzato e tale obbligo era/è sanzionato a pena di decadenza; precisa che *"L'inserimento dei dati nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2011, infatti era una condizione posta a pena di decadenza dal beneficio per coloro che come la odierna ricorrente , negli anni precedenti , pur avendo inviato il prescritto formulario , non avevano ottenuto da parte dell'Amministrazione il necessario nulla osta all'utilizzo del credito"*; chiede ,pertanto, il rigetto del ricorso; vinte le spese; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

Motivi della decisione

2-Va preliminarmente precisato, ai fini di una corretta delimitazione della materia del contendere, che la stessa si riferisce, al di là della inesatta terminologia utilizzata dall'Agenzia nell'atto impugnato, non alla ipotizzata inesistenza del credito d'imposta ma, caso mai, al suo, **indebito utilizzo**, posto che la sanzione della decadenza di cui al D.M. 76/2008 può, logicamente, essere applicata solo ad un credito indebito e non ad un credito inesistente, che presupporrebbe , in effetti, un'inesistenza dei costi che l'hanno originato ,fattispecie ,qui, non contestata; passando, ora, al merito del ricorso, che, come dedotto in narrativa, attiene alla decadenza dall'utilizzo di un credito non esposto nel modello Unico dell'anno d'imposta di suo utilizzo, va affermato che lo stesso merita accoglimento per una molteplicità di motivi; la norma che regola la materia del contendere , i.e., l'art.1, commi 280-283, L.296/2006, dispone che *"280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre*

2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.**281.** Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.**282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.** Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. **283.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.”; l'interpretazione della norma non può che essere nel senso di un obbligo di compilazione del quadro RU relativo al mod. Unico del periodo d'imposta in cui i costi sono stati sostenuti ed hanno dato origine al credito d'imposta; per cui, correttamente, la Ricorrente ha esposto il suddetto credito nei modelli Unici relativi ai periodi d'imposta 2008 e 2009, non vedendosi motivi per cui, la suddetta esposizione, dovesse essere **ripetuta** nei modelli relativi ai periodi d'imposta di **utilizzo**, posto che, per un costante, condivisibile, indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, “In virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest'ultimo

non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio" [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13822 del 31/05/2018 (Rv. 648696 – 01)]; per altro vi è un altro aspetto della materia del contendere da considerare attentamente e che porterebbe, comunque, anche si volesse accedere alla tesi della necessaria esposizione del credito nel mod Unico dell'anno di utilizzo, all'annullamento dell'atto impugnato; invero la norma richiamata al comma 283 prevede sì che con D.M. del M.E.F. siano individuati gli **obblighi di comunicazione** "...a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280." **ma non prevede in nessuna parte che il mancato rispetto dell'obbligo comunicativo**, cioè la carente compilazione del quadro RU, **sia sanzionato con la decadenza**; va dunque dichiarata sul punto l'illegittimità del D.M. cit., che, ricordiamolo, è un regolamento, che ha introdotto una sanzione non prevista dalla legge, regolamento, illegittimo, amministrativo, che va, conseguentemente, ex art 7, comma 5, d.l.gs., 546/92, disapplicato nella fattispecie concreta dedotta in giudizio; in conclusione, va affermato che la Ricorrente non aveva alcun obbligo di compilare il quadro RU del mod Unico del periodo d'imposta in cui il credito era stato utilizzato, i.e. 2011, dovendo lo stesso essere compilato nei periodo d'imposta di formazione del credito, i.e. 2008 e 2009, com'è in effetti avvenuto, e che, anche si ipotizzasse come esistente quest'obbligo, il suo carente rispetto non può/poteva essere sanzionato con la decadenza dal beneficio essendo, questa sanzione, non prevista dalla legge; a ciò consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

CTP.RE. R.G.R. N°175/2018 Pres. Rel. Montanari

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in € 1000(mille) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza.

Reggio Emilia lì 12 febbraio 2019

Il Presidente est.

